



Registro Generale nr. 37

ORDINANZA
Servizi Ambientali
N. 1 DEL 10-05-2019

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:

Ordinanza comunale per la pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di scolo delle acque meteoriche del territorio comunale Anno 2019

Il sottoscritto P.I. Sandro Lischi
in qualità di Responsabile del Servizio n. 5 "Servizi Ambientali"
e coordinatore dell'Area di Coordinamento n. 2 "Governare e Sviluppo del Territorio,

Visti:

- la struttura organizzativa come risultante dalla deliberazione G.M. n.99 del 27.07.2010;
- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 23/12/2016 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente con la quale sono state istituite n.8 unità organizzative apicali dell'Ente e si individuavano i Servizi, la responsabilità dei quali è affidata a funzionari titolari di posizione organizzativa;

Visto:

- Il Decreto del Sindaco n. 7/2010, in virtù del quale viene attribuita la responsabilità delle strutture organizzative apicali denominate "Servizi" istituiti con la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 23 settembre 2010, e, a ciascun responsabile di servizio, le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 107 del TUEL;
- Il Decreto del Sindaco n.16 del 29/12/2016 in base al quale viene attribuita la P.O. al Responsabile del Servizio n.5 "Servizi Ambientali" il P.I. Sandro Lischi, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e dagli articoli 8,9 e 10 del CCNL 31/3/1999 e 15 del CCNL 22/01/2004, in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevata la necessità di pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di scolo acque meteoriche del territorio con interventi manutentori da parte dei soggetti obbligati, atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e la sicurezza sull'intero territorio comunale;

Tenuto conto che si ritiene necessario ripristinare e/o mantenere funzionalmente l'originaria sezione del reticolo idraulico drenante, canali, fosse, fognature private e simili di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di degrado o di pericolo, onde consentire ed agevolare il deflusso delle acque pluviali verso il reticolo principale;

Constatata che l'attività di cui sopra comporta la necessità di provvedere con periodicità alla ripulitura e approfondimento a giusta misura delle cunette laterali delle strade comunali e vicinali, allo scopo di mantenere la massima regimentazione di scolo delle acque in modo da evitare danni al sistema viario, nonché pregiudizio e pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità di cose e persone, derivanti da straripamenti d'acqua non opportunamente incanalata;



Rilevato che tale disposizione è richiamata dall'art. 35 e segg. del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato dal Consiglio Comunale con atto del 27 gennaio 1962;

Rilevata la necessità di stabilire un termine entro il quale debbono essere eseguite le operazioni imposte dal regolamento sopra citato;

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 2/1/2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" relativo alle funzioni dei Comuni per lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e per l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi,

Vista la precedente ordinanza n. 1 del 26/06/2018 avente per oggetto "Ordinanza per la pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di scolo delle acque del territorio comunale. anno 2018";

Visti anche:

- Il RD 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Il DPCM 5 novembre 1999 "Norma 13 salvaguardia dei suoli e del reticolo idraulico minore";
- Il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- L'art. 39 dello Statuto comunale vigente;
- L'Art. 32 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale ribadisce l'obbligo alla periodicità dell'intervento di pulizia e manutenzione delle fossette stradali a carico dei frontisti;
- Gli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come soggetti obbligati ad eseguire opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;
- Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale vigente;
- L'art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n°689.

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

DATO ATTO che ai sensi dell' art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b),c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

- viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna ;
- l'efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e perdurerà fino al 31/12/2019;
- il costo previsto degli interventi disposti dall'ordinanza è pari a: € 0 ed il costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione per le attività/forniture/servizi/acquisti/lavori descritti nell'ordinanza è pari a: € 0;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla emissione di un provvedimento per la pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di scolo acque meteoriche, al fine di prevenire ogni pericolo alla pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Ai cittadini proprietari, possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, di provvedere periodicamente agli



interventi di pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di scolo delle acque meteoriche di pertinenza di seguito elencati, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

1. completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
2. scavo e approfondimento a giusta misura della sezione trapezoidale dei fossi di scolo, con affondamento adeguato alla quantità di acqua che devono ricevere e particolare attenzione al livello originario di scorrimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o rallentamento (con scarpa 1/1 in modo che le acque pluviali non si riversino sul piano stradale ma corrano liberamente nelle fossette stesse);
3. ripulitura dei tombini nei tratti intubati e dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso.
4. taglio delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
5. realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
6. realizzazione di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

Gli interventi dovranno essere effettuati ciclicamente .

Un ciclo di manutenzione deve essere effettuato nel termine di 30 giorni dall'efficacia della presente ordinanza:

RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale di sfalcio proveniente dalla pulizia delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori ed adeguatamente trattato;

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto, e qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori ritenuti necessari potranno essere eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

DISPONE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da 25,00.= euro a 500,00.= euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81).

AVVERTE

Che saranno eseguiti controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale, della struttura tecnica del Comune, degli Agenti della Forza Pubblica e degli Enti di Polizia Idraulica, nonché tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;



Che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati;

Dato l'elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di cui sopra, ha - a tutti gli effetti di legge - valore di notifica agli interessati.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- *Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalveti.li.it)* per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente;
- Trasmessa in copia al:
 - Comando della Polizia Municipale di Collesalveti;
 - Comando Regione Carabinieri Forestali;
 - Comandi dei Carabinieri di Collesalveti e Stagno;ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione.
- Al Servizio n. 4: Servizio LL.PP.

L'Uff. Stampa del Comune di Collesalveti è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

RENDE NOTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalveti P.I. Sandro Lischi (☎ 0586/980240-270- 258 e mail: ambiente@comune.collesalveti.li.it).

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Lischi Sandro



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell' Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 13-05-2019 al 28-05-2019.

Collesalveti, 13-05-2019

L'Incaricato della pubblicazione